

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MAGGIO 2012

(proposta dalla G.C. 26 aprile 2012)

Sessione Straordinaria d'urgenza

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	LEVI Marta	RATTAZZI Giulio Cesare
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	TRONZANO Andrea
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio
D'AMICO Angelo		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: BERTOLA Vittorio - CERVETTI Barbara Ingrid - MAGLIANO Silvio - MUSY Alberto - TRICARICO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SAGAT S.P.A. - CESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA PARTECIPAZIONE PARI AL 28% - INDIRIZZI DI GARA.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

La società "SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO S.P.A" (siglabile "SAGAT S.P.A") con sede in Caselle Torinese (TO), Strada San Maurizio 12, ha ad oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino in forza della convenzione stipulata in data 15 maggio 1956 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC e dal Comune di Torino.

Detta società ha un capitale sociale pari ad Euro 12.911.481,00 così suddiviso:

AZIONISTI PUBBLICI	N. AZIONI	CAPITALE	%
Comune di Torino	950.881	4.906.545,96	38,00
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	200.211	1.033.088,76	8,00
Provincia di Torino	125.168	645.866,88	5,00
Totale	1.276.260	6.585.501,60	51,00
AZIONISTI PRIVATI	N. AZIONI	CAPITALE	%
Sintonia SA	610.161	3.148.430,76	24,39
Equiter S.p.A.	310.250	1.600.890,00	12,40
TecnoInvestimenti S.r.l.	117.617	606.903,72	4,70
SAB S.p.A.	103.417	533.631,72	4,13
Aviapartner S.p.A.	10.342	53.364,72	0,42
Azioni proprie	74.178	382.758,48	2,96
Totale	2.502.225	12.911.481,00	100

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064) veniva approvato l'accentramento in un unico soggetto, individuato nella "Finanziaria Città di Torino S.r.l." già costituita, delle partecipazioni possedute dal Comune di Torino nelle "utilities" "TRM S.p.A.", "AMIAT S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A." al fine di procedere alla valorizzazione delle partecipazioni medesime.

L'operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino" delineata dal citato provvedimento consiliare, prevedeva la trasformazione della FCT S.r.l. in un' Holding di partecipazioni, con la modificazione dello statuto sociale e della denominazione in "FCT Holding S.r.l.", nonché una serie di successivi conferimenti/trasferimenti di partecipazioni detenute dalla Città nelle società "TRM S.p.A.", "A.M.I.A.T. S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A.".

In particolare, per quanto riguarda la società SAGAT S.p.A., con detta deliberazione si approvava l'aumento del capitale sociale di FCT Holding S.r.l. da liberarsi, tra l'altro, mediante conferimento in natura da parte socio Città di Torino della partecipazione da quest'ultima detenuta in "SAGAT S.p.A." e pari al 38% del capitale sociale di SAGAT medesima, precisando che i valori dell'operazione sarebbero stati definiti sulla base delle risultanze del lavoro svolto dagli advisor selezionati da FCT S.r.l., nonché si confermava l'impegno di FCT Holding S.r.l. o

sua avente causa a subentrare in tutti gli obblighi e gli impegni assunti dal Comune di Torino con la sottoscrizione della Convenzione e dei Patti Parasociali, fermo restando che in ogni caso la Holding avrebbe dovuto mantenere la partecipazione in SAGAT in conformità alle Convenzioni vigenti.

A tale ultimo riguardo si ricorda che in data 28 giugno 2007 venivano sottoscritti la Convenzione Soci pubblici e privati ex articolo 5 D.P.R. 533/1996 ed il Patto Soci pubblici tra Comune, Provincia e Regione Piemonte, entrambi con durata di 5 anni dalla sottoscrizione.

In data 29 dicembre 2011 con un primo atto (Rep. 23899) a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva data attuazione al provvedimento del 23 novembre 2011 in quanto il Socio Unico Comune di Torino, in sede di assemblea della "FCT S.r.l.", approvava, tra l'altro, l'adozione del nuovo statuto sociale e la modifica della denominazione in "F.C.T. HOLDING S.R.L." con ampliamento dell'oggetto sociale per adeguarlo alla effettiva attività svolta e da svolgere; nonché l'aumento del capitale sociale a pagamento, mediante conferimento di azioni.

In data 12 marzo 2012 è stata asseverata dal Notaio Giulio Biino di Torino la perizia di stima del valore della partecipazione detenuta dal Comune di Torino, redatta dal Dottore Riccardo Ranalli incaricato da FCT Holding S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343 e 2465 Codice Civile in vista dell'attuazione del conferimento delle azioni in sede di aumento del capitale sociale già deliberato in data 29 dicembre 2011, così come modificato in sede di verbale a rogito del notaio Ganelli in data 24 aprile 2012.

In esito a detta relazione di stima, il valore della partecipazione detenuta dalla Città in SAGAT è stata determinata in misura non inferiore ad Euro 79.844.998,00.

Ad oggi, tuttavia, si ritiene opportuno e necessario rivedere la situazione relativa al conferimento azionario relativo alla partecipazione in SAGAT S.p.A., anche alla luce della strategicità del relativo asset e delle condizioni attualmente vigenti.

Infatti, fino al 28 giugno 2012, sono vigenti il Patto tra Soci pubblici e la Convenzione tra Soci pubblici e privati contenenti, tra l'altro, diritti di prelazione reciproci.

Successivamente alla data di scadenza del 28 giugno 2012, non sussistono vincoli di partecipazione pubblica in Sagat S.p.A. e pertanto la partecipazione detenuta dal Comune di Torino può essere liberamente trasferita, fermo restando in capo al Comune di Torino l'autorizzazione all'esercizio dell'aeroporto di Torino Caselle in forza di leggi speciali.

Infatti, da un canto, l'Aeroporto di Torino Caselle rientra nel modello di gestione cosiddetto "totale" per disposizione di legge speciale (Legge n. 914/1965; Legge n. 736/1986; Legge n. 187/1992), come emerge dal sito ufficiale aeroporti dell'ENAC, ma non rientra nelle gestioni totali ex D.M. 521/1997: mentre, d'altro canto, il Comune di Torino è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'aeroporto di Torino Caselle in forza delle leggi speciali predette.

Quindi, il Comune di Torino, proprio in forza di detta autorizzazione è legittimato ad espletare controlli in termini di economicità, efficienza ed efficacia dei servizi espletati: ciò è stato garantito con la convenzione stipulata tra Soci pubblici e privati ex articolo 5 D.P.R.

533/1996 (la prima in data 20 dicembre 2000 e con la attuale stipulata in data 28 giugno 2007, in scadenza).

L'affidamento della gestione dell'Aeroporto di Torino Caselle è disciplinato dalla Convenzione stipulata tra la Città di Torino e la Sagat in data 30 settembre 2002 - durata fino al 3 agosto 2035 cioè stessa durata del riconoscimento della qualifica "privata" di aeroporto (quella precedente era stata stipulata in data 15 maggio 1956).

La Normativa speciale cui far riferimento in materia di aeroporti è la seguente:

- Articolo 10, comma 13 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- D.L. 28 giugno 1995 n. 251 convertito in Legge n. 351/1995 "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti e di veicoli adibiti a servizi di emergenza";
- D.M. 521/1997 Regolamento di attuazione articolo 10, comma 13 della Legge 537/1993.

Con riferimento a tale normativa è opportuno e necessario rilevare quale sia la normativa espressamente applicabile alla società SAGAT S.p.A.

Detta società infatti non rientra:

- nell'applicazione dell'articolo 10, comma 13 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 ("Entro l'anno 1994 sono costituite società di capitali per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo stato ...");
- nell'applicazione del D.M. 521/1997 portante il regolamento di attuazione delle disposizioni predette di cui all'articolo 10, comma 13 della Legge n. 537/1993 ("articolo 1. Il regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo stato o da altri soggetti in regime di precariato").

Conseguentemente, non si applica il limite previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera c) del D.M. 521/1997 che recita "l'atto costitutivo della società di gestione aeroportuale indica specificamente: ... c) la misura minima della partecipazione dei Soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; ...".

Pertanto, la partecipazione in SAGAT S.p.A. non rientra nell'applicazione dei limiti di partecipazione ("un quinto del capitale") previsti dalla normativa speciale in materia di aeroporti di cui al D.M. 521/1997 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 comma 13 della Legge n. 537/1993), dal momento che SAGAT S.p.A. non è tra i soggetti indicati dall'articolo 1 del D.P.R. 533/1996 (società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali) sottoposti al vincolo "del quinto del capitale" (articolo 1, comma 3).

Infatti, la convenzione Soci pubblici e privati, attualmente in essere, è adottata ai sensi del solo articolo 5 del D.P.R. 533/1996 e riguarda esclusivamente il fine di garantire "il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale", mentre il resto della normativa inserita nel D.P.R. 533/1996 non risulta applicabile alla fattispecie SAGAT.

Inoltre si tenga presente che l'articolo 1 bis del D.L. 28 giugno 1995 n. 251 convertito in Legge n. 351/1995 recita "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale", mentre il successivo articolo 1ter recita "Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al D.L. 332/1994 convertito nella Legge n. 474/1994".

Pertanto, vista la situazione giuridica prospettata con riferimento alla partecipazione in SAGAT si ritiene che sia necessario detenere nella società SAGAT S.p.A. una partecipazione pari al 10%, sufficiente a consentire alla Città di Torino, anche attraverso FCT Holding s.r.l. partecipata al 100% a capitale pubblico incredibile, la possibilità di richiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 Codice Civile.

Infatti, l'attuale partecipazione nella società SAGAT S.p.A. non è più considerata un asset strategico dal momento che il ruolo della Città di Torino, volto ad espletare controlli in termini di economicità, efficienza ed efficacia dei servizi effettuati, è sufficientemente garantito con una partecipazione pari al 10% che consenta di continuare a mantenere la nomina del Presidente del Consiglio d'amministrazione e di un sindaco effettivo, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 2449 Codice Civile.

Conseguentemente si ritiene opportuno e necessario trasferire la restante partecipazione detenuta in SAGAT e pari al 28%, mediante le procedure di legge ed in conformità alle procedure previste dalle Convenzioni in essere.

A tal fine si rende necessario procedere alla revoca di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. n. 2011 05226/064) avente ad oggetto "Riordino del gruppo conglomerato Città di Torino Programmazione economico - finanziaria 2011 - 2012" limitatamente al punto 8) del dispositivo con il quale si disponeva "di approvare l'aumento del capitale sociale di FCT Holding S.r.l. da liberarsi mediante conferimento in natura da parte del socio Città di Torino della partecipazione da quest'ultima detenuta in "SAGAT S.p.A." e pari al 38% del capitale sociale di SAGAT medesima, precisando che i valori dell'operazione saranno definiti sulla base delle risultanze del lavoro svolto dagli advisor selezionati da FCT S.r.l. in conformità alla normativa vigente in materia ed autorizzando il Sindaco od un suo delegato a partecipare all'Assemblea per deliberare in merito ed adeguare conseguentemente lo statuto, nonché di confermare sin d'ora l'impegno di FCT Holding S.r.l. o sua avente causa a subentrare in tutti gli obblighi e gli impegni assunti dal Comune di Torino con la sottoscrizione della Convenzione e dei Patti predetti, fermo restando che in ogni caso la Holding dovrà mantenere la partecipazione in SAGAT in conformità alle Convenzioni vigenti;".

In conseguenza di tale revoca è, altresì, opportuno e necessario dare mandato al Sindaco o ad un suo delegato a partecipare alla convocanda assemblea di FCT Holding S.r.l. al fine di revocare parzialmente l'aumento capitale deliberato in assemblea di FCT Holding S.r.l., costituito dal valore pari al 38% di SAGAT S.p.A. in FCT Holding S.r.l., fermo restando che si può

procedere a liberare il conferimento limitatamente al 10% della partecipazione SAGAT S.p.A. in FCT Holding S.r.l..

La restante quota pari al 28% della partecipazione detenuta in SAGAT sarà oggetto di cessione a titolo oneroso.

La normativa di riferimento in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni è costituita dal D.L. 332/1994 convertito nella Legge n. 474/1994, il cui articolo 1 "Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici" dispone che:

"1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni ed ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive."

Tuttavia l'articolo 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1994 n. 332 prevede che le modalità di alienazione siano preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...); la mancanza di tale decreto comporta che il Comune di Torino, anche in deroga alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) tenuto conto, altresì, che la stessa - essendo stata assunta in attuazione dell'articolo 1, comma 6 del D.L. 31 maggio 1994 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994 n. 474, oggi abrogato - non può trovare oggi vigenza trattandosi di indirizzo attuativo di norma non vigente ad oggi.

Pertanto, si procederà con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 332/1994, convertito con Legge 474/1994 mediante procedura aperta realizzata a mezzo di offerte segrete da conformarsi poi con il prezzo base indicato nella base d'asta. La procedura sarà impostata per la cessione di azioni pari al 28% delle azioni detenute in SAGAT S.p.A..

Per attuare detta cessione si ritiene opportuno e necessario procedere, in prima istanza, alla cessione del 28% della partecipazione detenuta in SAGAT S.p.A. a FCT Holding S.r.l. con mandato a cedere, a sua volta, nei termini previsti dalle convenzioni vigenti ed in conformità alla normativa summenzionata, autorizzando la società FCT Holding S.r.l. a costituire sulle azioni le possibili forme di garanzia richieste dagli enti finanziatori, ove compatibili.

La gara sarà effettuata mediante procedura aperta e gli offerenti dovranno dimostrare un'adeguata capacità finanziaria.

Su mandato di altri azionisti della società SAGAT S.p.A., FCT Holding S.r.l. potrà

effettuare la cessione di ulteriori quote azionarie di loro pertinenza, purchè il mandato sia irrevocabile e conferito nei tempi necessari al fine di consentire di darne atto nel bando in sede di pubblicazione.

Nell'ipotesi in cui il mandato irrevocabile non sia conferito nei tempi necessari al fine di consentire di darne atto nel bando in sede di pubblicazione, si prevede a favore dell'aggiudicatario, un'opzione di acquisto delle quote degli altri soci qualora gli stessi manifestino in maniera irrevocabile, attraverso un apposito mandato, la volontà di aderire alla procedura di gara ed alle sue condizioni (eccezion fatta per il Patto Bilaterale), entro i termini dell'aggiudicazione definitiva.

Il prezzo posto a base d'asta in tal caso sarà proporzionato al valore del 28%; l'offerta dovrà concernere il 28 % (non frazionabile) e potrà alle medesime condizioni riguardare le quote degli altri soci mandanti.

Qualora l'offerta sia fatta solo per il pacchetto del 28% (non frazionabile) l'Amministrazione procederà in ogni caso all'aggiudicazione secondo quanto infra meglio specificato.

Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta e nessun socio eserciti il diritto di prelazione previsto nelle Convenzioni vigenti si potrà procedere con trattative dirette.

Inoltre, tenuto conto delle vigenti convenzioni tra i Soci pubblici e tra i Soci pubblici e privati si ritiene opportuno e necessario procedere come segue:

- aggiudicazione provvisoria al miglior offerente sul prezzo rispetto al prezzo indicato nel bando di gara che in nessun caso potrà essere inferiore ad Euro 58.833.156,42;
- previsione, nei termini di cui alle convenzioni summenzionate, dell'esercizio del diritto di prelazione per l'intero pacchetto del 28% (non frazionabile) della partecipazione a favore dei Soci privati e dei Soci Pubblici al prezzo di aggiudicazione;
- previsione che, in caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei Soci Pubblici e dei Soci privati, la procedura si concluda con l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente.

Nelle more della trattativa per il rinnovo della Convenzione Soci Pubblici e Privati, si rende necessario approvare, fin da ora, un "Patto Bilaterale" tra il Comune di Torino, o sua controllata, ed il Nuovo Socio acquirente del 28% del capitale sociale di SAGAT, ai sensi del Decreto Legge n. 332/1994 convertito nella Legge n. 474/1994, al fine di disciplinare l'adesione alla "governance" (Consiglio di Amministrazione - Collegio sindacale) disciplinata nella Convenzione sottoscritta in data 28 giugno 2007, dando altresì il mandato al legale rappresentante della Città in sede di sottoscrizione, ad apportare modificazioni che si rendessero necessarie e comunque non sostanziali al Patto Bilaterale, il cui testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.).

Il Patto Bilaterale avrà durata fino alla data in cui tutti i soci della SAGAT sottoscriveranno la nuova Convenzione sostitutiva di quella sottoscritta in data 28 giugno 2007 e con le modalità in esso contenute.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, che l'attuale partecipazione nella società SAGAT S.p.A. non è più considerata un asset strategico dal momento che il ruolo della Città di Torino, volto ad espletare controlli in termini di economicità, efficienza ed efficacia dei servizi effettuati, è sufficientemente garantito con una partecipazione pari al 10% che consenta di continuare a mantenere la nomina del Presidente del Consiglio d'amministrazione e di un sindaco effettivo del Collegio Sindacale, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 2449 Codice Civile;
- 2) di revocare il punto 8) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064) avente ad oggetto "Riordino del gruppo conglomerato Città di Torino Programmazione economico - finanziaria 2011 - 2012" con il quale si disponeva "di approvare l'aumento del capitale sociale di FCT Holding S.r.l. da liberarsi mediante conferimento in natura da parte del socio Città di Torino della partecipazione da quest'ultima detenuta in "SAGAT S.p.A." e pari al 38% del capitale sociale di SAGAT medesima, precisando che i valori dell'operazione saranno definiti sulla base delle risultanze del lavoro svolto dagli advisor selezionati da FCT S.r.l. in conformità alla normativa vigente in materia ed autorizzando il Sindaco o un suo delegato a partecipare all'Assemblea per deliberare in merito ed adeguare conseguentemente lo statuto, nonché di confermare sin d'ora l'impegno di FCT Holding S.r.l. o sua avente causa a subentrare in tutti gli obblighi e gli impegni assunti dal Comune di Torino con la sottoscrizione della Convenzione e dei Patti predetti, fermo restando che in ogni caso la Holding dovrà mantenere la partecipazione in SAGAT in conformità alle Convenzioni vigenti";
- 3) di dare mandato al Sindaco o ad un suo delegato a partecipare alla convocanda assemblea di FCT Holding S.r.l. al fine di revocare parzialmente l'aumento capitale deliberato in assemblea di FCT Holding S.r.l., costituito dal valore pari al 38% di SAGAT S.p.A. in

FCT Holding S.r.l., fermo restando che si può procedere a liberare il conferimento limitatamente al 10% della partecipazione SAGAT S.p.A. in FCT Holding S.r.l.;

- 4) di approvare la cessione a titolo oneroso del 28% della partecipazione detenuta in SAGAT S.p.A. a favore di FCT Holding S.r.l., con mandato a cedere, a sua volta, nei termini previsti dalle convenzioni vigenti ed in conformità alla normativa summenzionata, autorizzando la società FCT Holding S.r.l. a costituire sulle azioni le possibili forme di garanzia richieste dagli enti finanziatori, ove compatibili.

La gara sarà effettuata mediante procedura aperta e gli offerenti dovranno dimostrare un'adeguata capacità finanziaria.

Su mandato di altri azionisti della società SAGAT S.p.A., FCT Holding S.r.l. potrà effettuare la cessione di ulteriori quote azionarie di loro pertinenza, purchè il mandato sia irrevocabile e conferito nei tempi necessari al fine di consentire di darne atto nel bando in sede di pubblicazione.

Nell'ipotesi in cui il mandato irrevocabile non sia conferito nei tempi necessari al fine di consentire di darne atto nel bando in sede di pubblicazione, si prevede a favore dell'aggiudicatario, un'opzione di acquisto delle quote degli altri soci qualora gli stessi manifestino in maniera irrevocabile, attraverso un apposito mandato, la volontà di aderire alla procedura di gara ed alla sue condizioni (eccezion fatta per il Patto Bilaterale), entro i termini dell'aggiudicazione definitiva.

Il prezzo posto a base d'asta in tal caso sarà proporzionato al valore del 28%; l'offerta dovrà concernere il 28 % (non frazionabile) e potrà alle medesime condizioni riguardare le quote degli altri soci mandanti.

Qualora l'offerta sia fatta solo per il pacchetto del 28% (non frazionabile) l'Amministrazione procederà in ogni caso all'aggiudicazione secondo quanto previsto al punto successivo.

Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta e nessun socio eserciti il diritto di prelazione previsto nelle Convenzioni vigenti si potrà procedere con trattative dirette;

- 5) di approvare, tenuto conto delle vigenti convenzioni tra i Soci pubblici e tra i Soci pubblici e privati, i seguenti indirizzi di gara:
- aggiudicazione provvisoria al miglior offerente sul prezzo rispetto al prezzo indicato nel bando di gara che in nessun caso potrà essere inferiore ad Euro 58.833.156,42;
 - previsione, nei termini di cui alle convenzioni summenzionate, dell'esercizio del diritto di prelazione per l'intero pacchetto del 28% (non frazionabile) della partecipazione a favore dei Soci privati e dei Soci pubblici al prezzo di aggiudicazione;
 - previsione che, in caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei Soci pubblici e dei Soci privati, la procedura si concluda con l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente;

- 5 bis) di approvare fin d'ora, nelle more della trattativa per il rinnovo della Convenzione Soci Pubblici e Privati, un "Patto Bilaterale" tra il Comune di Torino, o sua controllata, ed il

Nuovo Socio acquirente del 28% del capitale sociale di SAGAT, ai sensi del Decreto Legge n. 332/1994 convertito nella Legge n. 474/1994, dando altresì il mandato al legale rappresentante della Città in sede di sottoscrizione, ad apportare modificazioni che si rendessero necessarie e comunque non sostanziali al Patto Bilaterale, il cui testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), al fine di disciplinare l'adesione alla "governance" (Consiglio di Amministrazione - Collegio sindacale) disciplinata nella Convenzione sottoscritta in data 28 giugno 2007, con la precisazione che il Patto Bilaterale avrà durata fino alla data in cui tutti i soci della SAGAT sottoscriveranno la nuova Convenzione sostitutiva di quella sottoscritta in data 28 giugno 2007 e con le modalità in esso contenute;

- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO
F.to Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTROLLO PARTECIPATE
F.to Delli Colli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
F.to Pizzala

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Coppola Michele, D'Amico Angelo, Mangone Domenico

PRESENTI 33

VOTANTI 29

ASTENUTI 4:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Scanderebecch Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 5:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele, D'Amico Angelo, Mangone Domenico

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 25

VOTANTI 24

ASTENUTI 1:

Berthier Ferdinando

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
